

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
concernente la concessione di un credito di Fr. 108.900,—
per il sussidiamento della costruzione di un rifugio collettivo
nel nuovo centro scolastico di Chiasso

(del 13 dicembre 1968)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

Il Comune di Chiasso ha chiesto la concessione di un sussidio per la costruzione di un rifugio collettivo nel nuovo centro scolastico comunale (Casa dei bambini). Si tratta di un immobile al mappale n. 2055 di Chiasso, il cui costo totale (escluso il valore del terreno) è stato preventivato in Fr. 2.249.454,—.

Per la costruzione del rifugio collettivo (capace di 410 posti) il Comune ha presentato un preventivo di spesa di Fr. 423.086,— che tuttavia l'Ufficio federale della protezione civile, con decisione 26 novembre 1968, ha ridotto a Fr. 363.000,—.

Questa decisione è da attribuire alla modifica di prezzi ritenuti troppo elevati.

Sull'importo riconosciuto di Fr. 363.000,— la Confederazione corrisponderà un sussidio del 45 %, pari a Fr. 163.350,—, a' sensi degli art. 4 e 6 cpv. 3 della legge federale del 4 ottobre 1963 sull'edilizia di protezione civile.

A' sensi dell'art. 3 cpv. 2 della legge cantonale di applicazione del 17 ottobre 1966 il Cantone è tenuto ad assegnare un sussidio del 30 %, pari quindi a franchi 108.900,—.

A' sensi dell'art. 15 della legge cantonale 12 dicembre 1966 di applicazione della legge federale sulla protezione civile, qui applicabile per analogia, i sussidi per importi superiori a Fr. 50.000,— sono assegnati dal Gran Consiglio. Per questo motivo l'oggetto è demandato al Gran Consiglio.

Poichè l'importo sussidiabile potrebbe essere modificato a dipendenza delle liquidazioni, si inserisce nel decreto legislativo una clausola che autorizza il Consiglio di Stato ad adeguare automaticamente il sussidio, ritenuta la percentuale del 30 %, all'importo sussidiabile che l'Autorità federale fisserà in via definitiva.

Per le esposte ragioni vi chiediamo di approvare l'annesso disegno di decreto legislativo.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del nostro migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :

B. Celio

p. o. Il Cancelliere :

A. Crivelli

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente la concessione di un credito di Fr. 108.900,—
per il sussidiamento della costruzione di un rifugio collettivo
nel nuovo centro scolastico di Chiasso

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 13 dicembre 1968 n. 1565 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — E' accordato al Comune di Chiasso un sussidio di Fr. 108.900,— (30 % sull'importo sussidiabile di Fr. 363.000,—) per la costruzione di un rifugio collettivo nel nuovo centro scolastico.

Il Consiglio di Stato è autorizzato ad adeguare il sussidio, ritenuta la percentuale del 30 %, all'importo sussidiabile definitivamente fissato dalla competente Autorità federale.

Art. 2. — Il sussidio va a carico della voce del bilancio ordinario del Dipartimento militare 1103.10 « edilizia di protezione civile ».

Art. 3. — Il presente decreto, non essendo di carattere obbligatorio generale, entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.